

Su questo articolo è stato presentato dall'onorevole Modigliani il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Turati, De Giovanni, Treves, Montemartini, Merloni, Zibordi, Soglia, Dugoni, Bussi, Bocconi, Beltrami, Brunelli e Casalini:

« *Alle parole:* anche nel secondo semestre dell'anno stesso, *sostituire:* nel terzo trimestre dell'anno stesso ».

L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgerlo.

MODIGLIANI. Questo mio emendamento è già stato ampiamente svolto nel mio discorso e in quello di altri colleghi. Non mi rimane perciò che chiedere che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Modigliani. Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Metto a partito l'articolo 1°.

(*È approvato.*)

Art. 2.

« È convertito in legge il decreto 14 novembre 1915, n. 1656, col quale viene prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1916-17 l'efficacia delle disposizioni tributarie contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914, nn. 1354 e 1384 ».

(*È approvato.*)

Art. 3.

« Avranno effetto per gli esercizi finanziari 1915-16 e 1916-17 tutti i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, coi decreti Reali 15 settembre 1915, n. 1373; 12 ottobre 1915, n. 1510, e 21 novembre 1915, n. 1643 » (1).

A questo articolo l'onorevole Mancini, insieme con gli onorevoli Patrizi, Ciriani, Montresor e Bertini, propone il seguente emendamento:

Nell'allegato H, all'articolo 5, comma 2°, sostituire:

« La stessa tariffa è applicata alle lettere spedite da militari del Regio esercito e della Regia marina per mezzo della posta militare ».

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI. L'emendamento da noi proposto perchè non sia aggravata in nessuna

(1) Vedi i tre decreti con i relativi allegati nello stampato n. 594-A.

misura la tassa postale sulla corrispondenza fra i militari e le loro famiglie, ha soprattutto un significato di carattere morale. In seguito però alle assicurazioni date a me e all'onorevole Ciriani dall'onorevole ministro delle poste, che si continuerà la più larga distribuzione ed ammissione possibile di cartoline postali in franchigia e si avranno le maggiori cure per il servizio della posta militare, che tanto può conferire alla tranquillità delle nostre famiglie, dichiaro, anche a nome dei colleghi, di ritirarlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Soleri:

All'allegato C del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, sopprimere gli articoli: 24, 25, 26, o quanto meno i comma: 7, 8, 9 dell'articolo 24.

L'onorevole Soleri ha facoltà di svolgerlo.

SOLERI. Il mio emendamento si riferisce al sistema di percezione della tassa sui cinematografi, il quale ha avuto molti ritocchi che non hanno fatto che peggiorarlo. Secondo la prima proposta dell'onorevole Facta, la tassa si doveva pagare in base ad un *forfait* calcolato per l'occupazione di due terzi dei posti. Era una presunzione alta, e giustamente intervenne la Commissione, che stabilì di far pagare a tariffa: e questo era il sistema migliore. Ma poi fu modificato dall'onorevole Rava, il quale stabilì invece che la tassa fosse pagata in base ad un abbonamento sulla presunzione di occupazione del 45 per cento dei posti.

Io combattei allora questa disposizione ed ottenni che non facesse parte del decreto, come venne poi emanato; ma ora la disposizione stessa ricompare. Infatti, secondo il sistema proposto dall'onorevole ministro delle finanze, la tassa si paga in base ad una tariffa, ma l'intendente di finanza può imporre un abbonamento, in base alla presunzione dei due terzi dei posti. Ne conseguono due inconvenienti gravissimi.

I cinematografi maggiori, quelli affollati e preferiti dal pubblico, si abboneranno e quindi pagheranno in base a un terzo dei posti, mentre il vero reddito, quello che è profitto (perchè, oltre il primo terzo di incasso, vi è maggior capacità tributaria) sfuggirà alla tassazione fiscale. Invece i piccoli cinematografi, specialmente quelli dei piccoli paesi, dovranno pagare intera-